

Sanità. Le regole per l'intramuraria

## Irap, paga la Asl Non il medico

sulle prestazioni mediche in regime di intramuraria e assolta dalle strutture pubbliche e non dai medici se sono stati sottoscritti regolamenti aziendali in cui è previsto il recupero del costo in capo ai sanitari. La Cassazione ha respinto il ricorso dei medici, con la sentenza depositata ieri. I medici avevano chiesto la restituzione delle prestazioni in regime di intramuraria dal loro esecutore, sia la corte di

si dei sanitari ritenendo illegittimo il trasferimento in capo ai medici del costo Irap sostenuto dalla struttura pubblica. Era stata quindi ordinata la restituzione delle somme trattenute fino alla sentenza di primo grado.

L'Asl aveva fatto ricorso in Cassazione eccependo, tra l'altro, la sottoscrizione, da parte dei medici, di un modulo nel quale si dava atto dell'applicazione del regolamento aziendale sul recupero dell'Irap quale costo per l'azienda. Era stato inoltre eviden-

### IL PUNTO

Non rilevante la firma di accordi aziendali che prevedono il recupero dell'imposta in capo ai sanitari

ziato che le tariffe da applicare per le prestazioni in intramuraria avrebbero dovuto tener conto dell'onere aggiuntivo dell'Irap, con la conseguenza che i medici avevano comunque recuperato quanto trattenuto dall'azienda, salvo una loro negligenza nell'individuare il prezzo da praticare per le prestazioni eseguite.

I giudici di legittimità hanno ri-

tenuto esaustive le motivazioni dei giudici di merito secondo cui nel regolamento per la libera professione non vi era un'adeguata menzione del recupero del costo Irap nelle tariffe da applicare.

La decisione dei giudici di legittimità assume particolare rilevanza perché è prassi generalizzata, da parte delle aziende sanitarie, addebitare l'Irap ai medici sulle prestazioni; ovviamente andrà verificato caso per caso il contenuto degli accordi sottoscritti tra la struttura sanitaria e i medici.

A.I.